

per i combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro, della Associazione nazionale volontari di guerra.

22. Consigli di amministrazione dell'Istituto di emissione del Regno, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e degli Istituti di assicurazione indicati nell'articolo 1; Comitati centrali delle istituzioni nazionali parastatali.

23. Consigli direttivi delle Corporazioni sindacali nazionali.

24. Corte di appello.

25. Federazione provinciale del P. N. F.

26. Ufficio dell'Avvocatura distrettuale erariale.

27. Comandante della Divisione militare, del Dipartimento marittimo, della Squadra navale, della Divisione aerea, e Console generale della M. V. S. N., coi rispettivi Stati Maggiori.

28. Consiglio centrale della Croce Rossa Italiana.

29. Deputazione dell'Amministrazione provinciale e del Consiglio provinciale dell'economia.

30. Podestà delle città capoluoghi di Provincia.

31. Rappresentanze delle Accademie ed istituti contemplati nell'art. 1.

32. Corpo universitario.

33. Generali comandanti di brigata e capi di Corpo.

34. Consigli direttivi delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali contemplate al n. 21.

35. Consigli direttivi delle Associazioni sindacali regionali, interprovinciali e provinciali.

36. Capi degli uffici provinciali delle Amministrazioni dello Stato.

37. Tribunale civile e penale.

38. Consigli degli ordini professionali.

39. Podestà dei Comuni che non sono capoluoghi di Provincia.

40. Rappresentanza degli istituti di istruzione, scientifici ed altri.

41. Ufficiali dell'Esercito, dell'Armata, dell'Aeronautica e della M. V. S. N.

Art. 4. Ai Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata sono conservati il trattamento di Nostri cugini e le altre prerogative delle quali godono attualmente.